

Il direttore della società in base al Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 62/16 – Testo Consolidato, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21, 21/21 – rett. e 76/23), all'articolo 19 del Decreto sul porto di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice n. 17/2009, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 43/2014, 14/2017, di seguito: Decreto) e all'articolo 30 dello Statuto dell'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l., ha approvato le seguenti

REGOLE GENERALI DEL REGOLAMENTO DEL PORTO DI PIRANO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

L'Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. (di seguito: gestore) svolge l'attività di gestione del porto locale di Pirano (di seguito: porto) in conformità con le presenti regole generali.

Art.2

Gli utenti del porto sono tutti i proprietari, i titolari del diritto di disposizione ovv. gli utilizzatori di imbarcazioni che utilizzano la parte del porto che comprende la parte a terra e lo specchio acqueo in conformità alle disposizioni del decreto.
Gli utenti sono tenuti a utilizzare il porto in conformità alle disposizioni di legge, alle norme e alle regole.

GESTIONE E USO DEL PORTO

Art.3

Il porto di Pirano è costituito da:

- un porto destinato al trasporto pubblico nazionale e internazionale, in cui vengono effettuati il trasporto pubblico di passeggeri e merci nel trasporto marittimo e le attività portuali correlate, e comprende interamente il molo passeggeri lungo 165 metri che termina al molo piccolo, il molo del valico di frontiera internazionale lungo 104 metri e uno specchio d'acqua tra i moli largo 20 metri. Il porto di trasporto pubblico comprende anche la parte esterna al molo del valico di frontiera internazionale, che giace perpendicolarmente al molo del valico di frontiera internazionale, per una lunghezza di 60 metri.
- un porto locale destinato all'ormeggio e al rimessaggio di imbarcazioni, organizzato sotto forma di ormeggi comunali e comprende il mandracchio piccolo con due moli di delimitazione e il muro di banchina nonché il mandracchio grande che include il muro di banchina dal mandracchio piccolo fino al molo del valico di frontiera internazionale, e il molo che giace perpendicolare al molo del valico di

frontiera internazionale e si protrae parallelamente al muro di banchina del mandracchio grande per una lunghezza di 166 metri.

Art.4

Nel porto di trasporto pubblico e nel porto locale (nel mandracchio grande e piccolo) è vietato:

- ostruire l'accesso all'ormeggio,
- ormeggiare imbarcazioni in luoghi non destinati all'ormeggio,
- accendere fuochi sulla riva o su una struttura galleggiante,
- pulire o raschiare la vernice e le imbarcazioni in modo da poter inquinare la riva, il mare o il fondale marino,
- scaricare e depositare attrezzature da pesca e altri materiali e attrezzature di scarto,
- utilizzare i servizi igienici delle imbarcazioni durante la loro sosta nel porto di trasporto pubblico e nel porto locale,
- scaricare e gettare spazzatura, rifiuti e materiali di scarto sulla riva, in mare o sul fondale marino,
- inquinare la riva, il mare e il fondale marino con prodotti petroliferi,
- utilizzare punti di ormeggio per imbarcazioni affondate, incagliate o gravemente danneggiate.

Art.5

Il gestore del porto provvede regolarmente alla manutenzione delle infrastrutture portuali nella parte del porto destinata al trasporto pubblico e nella parte dedicata del porto - porto locale. Il gestore si occuperà della regolare raccolta dei rifiuti dalle imbarcazioni.

Art.6

Il gestore distribuirà le imbarcazioni in base al piano vigente del porto di Pirano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. In caso di eventuali esigenze che dovessero sorgere nell'ambito della gestione del porto, o di forza maggiore e cause impreviste che potrebbero minacciare la sicurezza della navigazione e delle imbarcazioni, il gestore potrà disporre la sostituzione del numero di ormeggio, assicurandosi di garantire le normali condizioni di ormeggio dell'imbarcazione. Il gestore informerà preventivamente l'utente per iscritto o via e-mail di qualsiasi eventuale sostituzione del posto di ormeggio, e in casi urgenti, effettuerà la sostituzione dell'ormeggio con un proprio dipendente e ne darà comunicazione agli utenti in un secondo momento.

Art.7

Qualsiasi imbarcazione che rappresenti una minaccia per le altre imbarcazioni o per la sicurezza della navigazione può essere immediatamente rimossa dal gestore, a rischio e spese dell'utente ovvero del proprietario, di cui sarà in seguito informato.

Art.8

L'utente è responsabile di tutti i danni causati a un'altra imbarcazione, alle sue attrezzature o alle infrastrutture portuali. In caso di danni causati dall'utente, il gestore sospenderà l'adempimento ovvero la rimozione dell'imbarcazione dell'utente fino a quando lo stesso non avrà risarcito il danno o versato l'adeguata cauzione.

Art.9

I posti di ormeggio nel porto sono assegnati in base al Regolamento sulle modalità di assegnazione degli ormeggi e sulla stipulazione dei contratti per l'utilizzo degli ormeggi nel porto di Pirano e nel porto di Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 18/2017, 22/2018, 53/2018).

Art.10

Gli ormeggi permanenti nel porto sono numerati e devono essere dotati di dispositivi per l'ormeggio permanente, ovvero:

- a riva con un anello di ormeggio, una bitta o una catena;
- in mare con una boa o una cima di ormeggio subacquea.

Art.11

Le operazioni di alaggio e varo nonché di manutenzione delle imbarcazioni possono essere effettuate solo nelle aree destinate a tale scopo dal gestore.

Il proprietario deve ottenere l'autorizzazione del gestore per utilizzare l'area portuale ed eseguire lavori di manutenzione sull'imbarcazione. Il gestore si riserva il diritto di addebitare una tassa in base al listino prezzi valido.

Art.12

Gli utenti del porto utilizzano gli ormeggi per l'approdo, l'imbarco e lo sbarco di passeggeri e merci a proprio rischio e pericolo. Il gestore non è responsabile per eventuali casi di affondamento, incendio, furti e lesioni accidentali ai passeggeri nei casi sopra indicati.

Art.13

Nel caso in cui il proprietario o il conduttore di un'imbarcazione ormeggi arbitrariamente la stessa tra i posti di ormeggio permanenti e non abbia un contratto valido con il gestore portuale, il gestore addebiterà una tariffa giornaliera di ormeggio in base al listino prezzi in vigore e comunicherà al proprietario di rimuovere l'imbarcazione.

Se il proprietario non rimuove l'imbarcazione, il gestore dovrà farlo tramite vie legali.

Art.14

Nel caso in cui il gestore, per qualsiasi motivo specificato nel presente atto, rimuova e depositi l'imbarcazione in un'area destinata, è tenuto a darne comunicazione scritta al

proprietario dell'imbarcazione, indicando dove potrà ritirare l'imbarcazione dopo aver pagato tutte le spese sostenute, inclusa l'assicurazione.

Se il proprietario non risponde entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di cui al comma precedente o se il proprietario è sconosciuto, il gestore dovrà agire in conformità con le disposizioni di legge.

Il gestore non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni derivanti dalla rimozione e dal deposito dell'imbarcazione.

Art.15

Gli obblighi dell'utente del porto ai sensi delle presenti regole sono in particolare:

- rispettare tutte le istruzioni del gestore e le altre normative applicabili in materia di sistemazione del posto di ormeggio e di altri comportamenti nel porto;
- di ormeggiare la propria imbarcazione correttamente nel posto barca, in modo tale da non mettere in pericolo le altre imbarcazioni;
- monitorare regolarmente la propria imbarcazione, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse;
- stipulare un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi e verso il gestore per eventuali danni, che la propria imbarcazione potrebbe causare ad altre imbarcazioni o attrezzature nel porto;
- rispettare personalmente le regole e le condizioni della capitaneria di porto e seguire la segnaletica;
- prendersi cura della propria imbarcazione e della sua manutenzione;
- pagare regolarmente la tassa di ormeggio e gli altri costi entro i termini di legge.

Art.16

La tassa di ormeggio è determinata in base alla tariffa adottata dal Consiglio comunale del Comune di Pirano su proposta del gestore e applicata dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.

La tariffa giornaliera di ormeggio è pagata da tutti i proprietari ovvero conduttori di imbarcazioni che rimangono nel porto per più di 30 minuti. L'ormeggio giornaliero si esegue nel posto destinato dal gestore del porto.

Art.17

L'ormeggio non è consentito ai proprietari ovv. armatori che siano risultati inadempienti nel pagamento dei debiti derivanti da canoni o altri oneri relativi all'uso del porto e del molo. I rapporti reciproci tra il proprietario ovv. armatore e il gestore del porto sono regolati tramite contratto.

I debitori di cui al primo comma del presente articolo non sono inoltre autorizzati ad attraccare sulla parte del molo destinata a tal fine, né sulla parte destinata agli ormeggi.

Nel caso in cui i debitori di cui al presente articolo eseguano l'approdo o l'ormeggio nonostante il divieto, le autorità della capitaneria di porto e della polizia marittima devono essere immediatamente informate con la richiesta di intimare ai trasgressori di abbandonare immediatamente il molo o di allontanarsi dallo stesso.

Art.18

Gli utenti del porto che non hanno residenza permanente nel Comune di Pirano sono tenuti, prima di stipulare un contratto per l'utilizzo dell'ormeggio, a designare un custode con residenza permanente nel Comune di Pirano, la quale, con dichiarazione scritta, prenderà in consegna l'imbarcazione nel porto.

Art.19

La cessazione degli obblighi reciproci avviene se:

- l'utente recede per iscritto dal contratto reciproco per l'utilizzo del posto di ormeggio per l'imbarcazione;
- l'utente non paga la tassa sul conto del gestore entro il termine contrattuale o legale;
- le condizioni tecniche e di altro tipo del posto di ormeggio sono cambiate e l'utente e il gestore hanno stabilito che non vi sono più possibilità e condizioni per il posto di ormeggio;
- l'utente permuta o trasferisce il posto di ormeggio a un altro utente senza il consenso del gestore;
- il gestore accerta che l'utente non rispetta le presenti regole generali, alle quali si era altrimenti impegnato firmando il contratto di assegnazione dell'ormeggio.

Il termine di preavviso per la risoluzione degli obblighi reciproci è di trenta giorni, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo posta raccomandata.

In caso di risoluzione del contratto di utilizzo dell'ormeggio, l'utente è tenuto a rimuovere l'imbarcazione entro la scadenza del termine di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il gestore può rimuovere l'imbarcazione a spese dell'utente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20

Le presenti regole generali entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito web del gestore.

Art.21

Con l'entrata in vigore delle presenti regole generali, cessano di essere valide le Regole generali del Regolamento del porto di Pirano n. 483/02-06 dell'8/4/1998.

Pirano, 14.10.2025
Numero: 509/02-25

IL DIRETTORE:
Mag. Neset Dulai

okolje
Piran - Pirano
d.o.o. s.r.l.